

Documento esplicativo per il recepimento della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2023/2673, del 22 novembre 2023

Direttiva: DIRETTIVA (UE) 2023/2673 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 22 NOVEMBRE 2023, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2011/83/UE PER QUANTO RIGUARDA I CONTRATTI DI SERVIZI FINANZIARI CONCLUSI A DISTANZA E ABROGA LA DIRETTIVA 2002/65/CE

Scadenza/e del recepimento: 19 dicembre 2025

Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri):

Commissione: DG JUST.B.1 - JUST-B1@ec.europa.eu

Stato membro: ITALIA

Titolo completo delle misure nazionali di recepimento (+ citazioni usate di seguito e link diretto se esistente):

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/2673 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 22 NOVEMBRE 2023, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2011/83/UE PER QUANTO RIGUARDA I CONTRATTI DI SERVIZI FINANZIARI CONCLUSI A DISTANZA E ABROGA LA DIRETTIVA 2002/65/CE»

Informazioni sul contesto generale relativo al recepimento della direttiva nell'ordinamento Giuridico nazionale (se utile):

Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 ed è redatto in conformità alla delega contenuta nella legge 13 giugno 2025, n. 91 recante «*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024*», il cui articolo 6 detta principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva.

La direttiva, che mira ad aggiornare e armonizzare in massima forma le norme euro-unitarie relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari, migliorando la protezione dei consumatori, si muove in un contesto normativo che vede, da un lato, diverse sovrapposizioni tra la precedente direttiva 2002/65/CE e la legislazione settoriale dell'Unione europea, dall'altro, la necessità di tener conto dei cambiamenti connessi agli effetti della digitalizzazione.

In particolare, le riflessioni che hanno condotto all'attribuzione del ruolo di “rete di sicurezza” alla direttiva 2002/65/CE, ossia un'applicazione orizzontale ai servizi finanziari non disciplinati dalla legislazione settoriale dell'Unione europea, si collocavano in un contesto volto ad assicurare ai consumatori un elevato livello di protezione.



In risposta all'evoluzione tecnologica e alla comparsa di nuovi prodotti, anche in ambito finanziario, sono state introdotte norme specifiche e il suddetto ruolo di “rete di sicurezza” è stato mantenuto dalla direttiva (UE) 2023/2673 con i necessari adattamenti che discendono dalle più recenti sfide del mercato finanziario.

Invero, diventa cruciale aggiornare le norme relative alle modalità e alla tempistica con cui le informazioni vengono fornite al consumatore.

Ciò implica un necessario coordinamento con la direttiva 2011/83/UE, che disciplina il diritto all'informazione precontrattuale e il diritto di recesso per alcuni contratti a distanza diversi dai servizi finanziari. Il legislatore unionale ha, quindi, deciso di inserire nella direttiva 2011/83/UE uno specifico capo contenente le norme applicabili solo ai contratti di servizi finanziari e di precisare quali disposizioni della medesima direttiva 2011/83/UE possano trovare applicazione a detti contratti.

A livello nazionale, si riscontrano le medesime esigenze sopra sintetizzate. La digitalizzazione e il proliferare di servizi finanziari a distanza richiedono, invero, l'introduzione di norme aggiornate in punto di informazione al consumatore e di recesso di quest'ultimo e, da un punto di vista sistematico, rendono necessario coordinare la introducenda disciplina con quanto già normato in tema di contratti a distanza.

Tabella di concordanza:

Aggiornata il:

Direttiva		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/ <i>Link</i> alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
Articolo 1	La Direttiva 2011/83/UE è così modificata				
Articolo 1, par. 1	L'articolo 3 della Direttiva 2011/83/UE è così modificato				
Articolo 1, par. 1, lett. a) Modifiche all'articolo 3 della Direttiva 2011/83/UE, paragrafo 1-ter aggiuntivo	È inserito il paragrafo seguente: “1 ter. Nel caso di contratti a distanza conclusi tra un professionista e un consumatore per la prestazione di servizi finanziari, si applicano solo gli articoli 1 e 2, l'articolo 3, paragrafi 2, 5 e 6, l'articolo 4,	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59-bis al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) ART. 1	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 59-bis, commi 1-4 Art. 59-bis <i>(Oggetto e ambito di applicazione)</i> 1. Alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai		Il nuovo articolo 59-bis del Codice del consumo individua, al comma 1, le disposizioni che si applicano alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ossia le disposizioni della sezione



	<p>l'articolo 6 bis, l'articolo 8, paragrafo 6, l'articolo 11 bis, gli articoli da 16 bis a 16 sexies, l'articolo 19, gli articoli da 21 a 23, l'articolo 24, paragrafi 1 e 6, gli articoli da 25 a 27 e l'articolo 29.</p> <p>Fatto salvo l'articolo 21, laddove i contratti di cui al primo comma comprendano un accordo iniziale di servizio seguito da una serie di operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni di cui al primo comma si applicano esclusivamente all'accordo iniziale.</p> <p>Qualora non vi sia un accordo iniziale di servizio ma siano eseguite operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 16 bis e 16 quinquies si applicano solo alla prima operazione.</p> <p>Tuttavia, ove nessuna operazione della stessa natura sia eseguita per più di un anno, l'operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 16 bis e 16 quinquies.»</p>	<p><i>(Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)</i></p> <p>1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, all'articolo 47, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>(...)</p> <p>e) alla parte III, titolo III, capo I, dopo la sezione II è inserita la seguente:</p> <p>«Sezione II-bis</p> <p>COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI AI CONSUMATORI</p> <p>Art. 59-bis. - (Oggetto e ambito di applicazione</p>	<p>consumatori si applicano le disposizioni della presente sezione e gli articoli 46, commi 2 e 3, 49-bis, 51, comma 6, primo e secondo periodo, 54-bis, 62, comma 1, 64 e 65, 66-ter, 66-quater, commi 2 e 3, 66-quinquies, comma 1, 67, comma 2.</p> <p>2. Fatto salvo l'articolo 64, se i contratti a distanza conclusi tra un professionista e un consumatore per la prestazione di servizi finanziari comprendono un accordo iniziale di servizio seguito da una serie di operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente all'accordo iniziale.</p> <p>3. Se non vi è accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 59-quater, 59-quinquies, 59-septies e 59-decies si applicano unicamente alla prima operazione.</p> <p>4. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura è eseguita per più di un anno, l'operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 59-quater,</p>	<p>II-bis (v. artt. 59 bis e ss.) e gli articoli 46, commi 2 e 3 (in attuazione dell'articolo 3, par. 2, 5 e 6, della direttiva 2011/83/UE), 49-bis (in attuazione dell'articolo 6-bis della direttiva 2011/83/UE), 51, comma 6, primo e secondo periodo, (in attuazione dell'articolo 8, par. 6, della direttiva 2011/83/UE), 54-bis (in attuazione dell'art. 11-bis della direttiva 2011/83/UE), 62, comma 1 (in attuazione dell'articolo 19 della direttiva 2011/83/UE), 64 (in attuazione dell'articolo 21 della direttiva 2011/83/UE), 65 (in attuazione dell'articolo 22 della direttiva 2011/83/UE), 66-ter (in attuazione dell'articolo 25 della direttiva 2011/83/UE), 66-quater, commi 2 e 3 (in attuazione dell'articolo 26 della direttiva 2011/83/UE), 66-quinquies, comma 1 (in attuazione dell'articolo 27 della direttiva 2011/83/UE), 67, comma 2, del Codice (in attuazione dell'articolo 3, par. 5, della direttiva 2011/83/UE).</p>
--	--	--	--	---



			59-quinquies, 59-septies e 59-decies.		
<p>Articolo 1, par. 1, lett. b)</p> <p>Modifiche all'articolo 3, paragrafo 3, della Direttiva 2011/83/UE, lettera d) sostitutiva</p>	<p>al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:</p> <p>“d) di servizi finanziari non contemplati dall'articolo 3, paragrafo 1 ter;”;</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera a)</p> <p>Sostituzione della lettera d) all'articolo 47 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p> <p style="text-align: center;">ART. 1</p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)</i></p> <p>1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 47, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) di servizi finanziari non contemplati</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 47</p> <p>1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti:</p> <p>(...)</p> <p>d) di servizi finanziari di servizi finanziari non contemplati dalla sezione II-bis - parte III - titolo III - capo I;</p> <p>(...)</p>		



		dalla sezione II- <i>bis</i> - parte III - titolo III - capo I;»; (...)			
Articolo 1, par. 2 Modifiche all'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 2011/83/UE, lettera h) sostitutiva	all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B, e, se del caso, le informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzionalità di recesso di cui all'articolo 11 bis;»;	Articolo 1, comma 1, lettera b) Sostituzione della lettera h) all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) ART. 1 <i>(Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)</i> 1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: b) all'articolo 49, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B e, se del caso, le informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzione	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 49, comma 1 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: (...) h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B e, se del caso, le informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all'articolo 54-bis; (...)		



		di recesso di cui all'articolo 54- <i>bis</i> ;»; (...)			
Articolo 1, par. 3 Inserimento articolo 11- <i>bis</i> aggiuntivo alla Direttiva 2011/83/UE	è inserito l'articolo seguente				
	Articolo 11-<i>bis</i>, Direttiva 2011/83/UE, paragrafo 1, comma 1 (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online) 1. Per i contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, il professionista provvede affinché il consumatore possa recedere dal contratto anche utilizzando una funzionalità di recesso. (...)	Articolo 1, comma 1, lettera c) Inserimento dell'articolo 54- <i>bis</i> al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 54-<i>bis</i>, comma 1 Art. 54- <i>bis</i> (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online) 1. Per i contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, il professionista consente al consumatore di recedere dal contratto anche utilizzando una funzione di recesso. (...)		
	Articolo 11-<i>bis</i>, Direttiva 2011/83/UE, paragrafo 1, comma 2 (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online) (...)	Articolo 1, comma 1, lettera c) Inserimento dell'articolo 54- <i>bis</i> al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 54-<i>bis</i>, comma 3 Art. 54- <i>bis</i> (Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online)		



	<p>La funzionalità di recesso è indicata dalle parole “recedere dal contratto qui” o da una inequivocabile formulazione corrispondente in modo facilmente leggibile.</p> <p>La funzionalità di recesso è disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso.</p> <p>Essa figura in modo ben visibile sull'interfaccia online ed è facilmente accessibile al consumatore.</p> <p>(...)</p>		<p>(...)</p> <p>3. La funzione di recesso è indicata in modo facilmente leggibile con le parole: «recedere dal contratto qui» o con un'altra formulazione equivalente altrettanto inequivocabile. Tale funzione è resa disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso, figura in modo ben visibile sull'interfaccia <i>online</i> ed è facilmente accessibile al consumatore.</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 11-bis, Direttiva 2011/83/UE, paragrafo 2</p> <p>(Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online)</p> <p>(...)</p> <p>2. La funzionalità di recesso consente al consumatore di inviare una dichiarazione di recesso online che informa il professionista della propria decisione di recedere dal contratto. Tale dichiarazione di recesso online consente al consumatore di fornire o confermare facilmente le informazioni seguenti:</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera c)</p> <p>Inserimento dell'articolo 54-<i>bis</i> al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 54-bis, comma 2, alinea</p> <p>Art. 54-<i>bis</i></p> <p><i>(Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online)</i></p> <p>(...)</p> <p>2. La funzione di recesso consente al consumatore di inviare una dichiarazione di recesso <i>online</i> che informa il professionista della sua decisione di recedere dal contratto. Tale dichiarazione di recesso <i>online</i> consente al consumatore di fornire o confermare facilmente le seguenti informazioni:</p>		



			(...)		
	<p>Articolo 11-bis, Direttiva 2011/83/UE, paragrafo 2, lettera a)</p> <p>(Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online)</p> <p>(...)</p> <p>a) il suo nome;</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera c)</p> <p>Inserimento dell'articolo 54-bis al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 54-bis, comma 2, lettera a)</p> <p>Art. 54-bis</p> <p><i>(Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online)</i></p> <p>(...)</p> <p>a) il suo nome;</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 11-bis, Direttiva 2011/83/UE, paragrafo 2, lettera b)</p> <p>(Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online)</p> <p>(...)</p> <p>b) le informazioni che identificano il contratto dal quale intende recedere;</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera c)</p> <p>Inserimento dell'articolo 54-bis al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 54-bis, comma 2, lettera b)</p> <p>Art. 54-bis</p> <p><i>(Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online)</i></p> <p>(...)</p> <p>b) le informazioni che identificano il contratto dal quale intende recedere;</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 11-bis, Direttiva 2011/83/UE, paragrafo 2, lettera c)</p> <p>(Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online)</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera c)</p> <p>Inserimento dell'articolo 54-bis al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 54-bis, comma 2, lettera c)</p> <p>Art. 54-bis</p> <p><i>(Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online)</i></p> <p>(...)</p>		



	<p>c) le informazioni relative al mezzo elettronico tramite il quale la conferma del recesso sarà inviata al consumatore.</p> <p>(...)</p>		<p>c) le informazioni relative al mezzo elettronico tramite il quale la conferma del recesso sarà inviata al consumatore.</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 11-bis, Direttiva 2011/83/UE, paragrafo 3, comma 1</p> <p>(Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online)</p> <p>(...)</p> <p>3. Una volta che il consumatore ha compilato la dichiarazione di recesso online a norma del paragrafo 2, il professionista consente al consumatore di presentarla mediante una funzionalità di conferma. Tale funzionalità di conferma deve essere indicata in modo facilmente leggibile, e soltanto con le parole “conferma recesso” o una formulazione altrettanto inequivocabile.</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera c)</p> <p>Inserimento dell'articolo 54-bis al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 54-bis, comma 4</p> <p>Art. 54-bis</p> <p><i>(Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online)</i></p> <p>(...)</p> <p>4. Una volta che il consumatore ha compilato la dichiarazione di recesso <i>online</i> a norma del comma 2, il professionista gli consente di presentarla mediante una funzione di conferma.</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 11-bis, Direttiva 2011/83/UE, paragrafo 3, comma 2</p> <p>(Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online)</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera c)</p> <p>Inserimento dell'articolo 54-bis al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 54-bis, comma 5</p> <p>Art. 54-bis</p> <p><i>(Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online)</i></p>		



	<p>Tale funzionalità di conferma deve essere indicata in modo facilmente leggibile, e soltanto con le parole “conferma recesso” o una formulazione altrettanto inequivocabile.</p> <p>(...)</p>		<p>(...)</p> <p>5. La funzione di conferma è indicata in modo facilmente leggibile con le parole: «conferma recesso» o con un'altra formulazione altrettanto inequivocabile.</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 11-bis, Direttiva 2011/83/UE, paragrafo 4</p> <p>(Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online)</p> <p>(...)</p> <p>4. Una volta attivata la funzionalità di conferma, il professionista invia al consumatore, senza indebito ritardo, un avviso di ricevimento del recesso su un supporto durevole, comprensivo del suo contenuto e della data e dell'ora della sua trasmissione.</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera c)</p> <p>Inserimento dell'articolo 54-bis al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 54-bis, comma 6</p> <p>Art. 54-bis</p> <p><i>(Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online)</i></p> <p>(...)</p> <p>6. Una volta che il consumatore ha attivato la funzione di conferma, il professionista invia al consumatore, senza indebito ritardo, un avviso di ricevimento del recesso su un supporto durevole, comprensivo del suo contenuto e della data e dell'ora della sua trasmissione.</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 11-bis, Direttiva 2011/83/UE, paragrafo 5</p> <p>(Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online)</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera c)</p> <p>Inserimento dell'articolo 54-bis al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 54-bis, comma 7</p> <p>Art. 54-bis</p>		



	<p>5. Si ritiene che il consumatore abbia esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso pertinente se prima della scadenza di tale periodo ha trasmesso la dichiarazione di recesso online di cui al presente articolo.</p>		<p><i>(Esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online)</i></p> <p>(...)</p> <p>7. Il diritto di recesso si considera esercitato dal consumatore entro il termine di recesso previsto se la dichiarazione di recesso <i>online</i> è trasmessa dallo stesso consumatore prima della scadenza del termine di recesso.</p>		
<p>Articolo 1, par. 4</p> <p>Inserimento Capo III-<i>bis</i> aggiuntivo alla</p> <p>Direttiva 2011/83/UE (articoli 16-<i>bis</i>, 16-<i>ter</i>, 16-<i>quater</i>, 16-<i>quinqies</i>, 16-<i>sexies</i>)</p>	<p>è inserito il capo seguente:</p> <p>«CAPO III bis</p> <p>Norme relative ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento della Sezione II <i>bis</i> (Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori), al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e, in particolare, degli articoli da 59-<i>quater</i> a 59-<i>duodecies</i></p>	Vedi <i>infra</i>		
	<p>Articolo 16-<i>bis</i>, paragrafo 1</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>1. In tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, alinea</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>1. Nella fase delle trattative, e comunque in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta, il</p>		



	<p>seguenti, in maniera chiara e comprensibile:</p> <p>(...)</p>		<p>professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni, in maniera chiara e comprensibile:</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera a)</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>a) l'identità e l'attività principale del professionista e, se applicabile, l'identità e l'attività principale del professionista per conto del quale agisce;</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 1, lettera a)</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>(...)</p> <p>a) l'identità e l'attività principale del professionista e, se applicabile, l'identità e l'attività principale del professionista per conto del quale agisce;</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera b)</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>b) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, così come il suo numero di telefono e il suo indirizzo di posta</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 1, lettera b)</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>(...)</p> <p>b) l'indirizzo geografico in cui il professionista è stabilito, il proprio numero di telefono e il proprio</p>		



	<p>elettronica o informazioni relative a qualsiasi altro mezzo di comunicazione offerto dal professionista e, ove applicabile, quelli del professionista per conto del quale agisce; tutti tali mezzi di comunicazione offerti dal professionista devono consentire al consumatore di poter contattare rapidamente il professionista e garantire che il consumatore possa intrattenere con il professionista una corrispondenza scritta su un supporto durevole;</p> <p>(...)</p>		<p>indirizzo di posta elettronica o informazioni relative a qualsiasi altro mezzo di comunicazione offerto dal professionista e, se del caso, quelli del professionista per conto del quale agisce. I suddetti mezzi di comunicazione offerti dal professionista consentono al consumatore di contattare rapidamente il professionista e di intrattenere con quest'ultimo una corrispondenza scritta su un supporto durevole;</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera c)</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>c) le pertinenti informazioni di contatto che consentono al consumatore di indirizzare eventuali reclami al professionista e, se applicabile, al professionista per conto del quale agisce;</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 1, lettera c)</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>(...)</p> <p>c) le pertinenti informazioni di contatto che consentono al consumatore di indirizzare eventuali reclami al professionista e, se del caso, al professionista per conto del quale agisce;</p> <p>(...)</p>		



	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera d)</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>d) se il professionista è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro in cui il professionista è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 1, lettera d)</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>(...)</p> <p>d) se il professionista è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro in cui il professionista è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera e)</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>e) qualora l'attività del professionista sia soggetta ad autorizzazione, il nome, l'indirizzo, il sito web ed eventuali altre informazioni di contatto dell'autorità di controllo competente;</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 1, lettera e)</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>(...)</p> <p>e) se l'attività del professionista è soggetta ad autorizzazione, il nome, l'indirizzo, il sito web ed eventuali altre informazioni di contatto dell'autorità di controllo competente;</p>		



	(...)		(...)		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera f)</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>f) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 1, lettera f)</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>(...)</p> <p>f) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera g)</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>g) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al professionista per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il professionista o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 1, lettera g)</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>(...)</p> <p>g) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al professionista per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il professionista o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consente al</p>		



	consumatore di verificare quest'ultimo; (...)		consumatore di verificare quest'ultimo; (...)		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera h)</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>h) ove applicabile, informazioni sulle conseguenze dei ritardi nei pagamenti o dei mancati pagamenti;</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 1, lettera h)</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>(...)</p> <p>h) se applicabile, le informazioni sulle conseguenze dei ritardi nei pagamenti o dei mancati pagamenti;</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera i)</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>i) se applicabile, il fatto che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato;</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 1, lettera i)</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>(...)</p> <p>i) se applicabile, il fatto che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato;</p> <p>(...)</p>		



	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera j)</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>j) se applicabile, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il professionista non esercita alcun controllo, e un avviso indicante che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 1, lettera l)</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>(...)</p> <p>l) se applicabile, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare o il cui prezzo dipende dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il professionista non esercita alcun controllo e un avviso indicante che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera k)</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 1, lettera m)</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>(...)</p>		



	<p>k) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il professionista o non imposti da quest'ultimo;</p> <p>(...)</p>		<p>m) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o di costi non versati tramite il professionista o non imposti da quest'ultimo;</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera l)</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>l) qualsiasi limite del periodo per il quale sono valide le informazioni fornite conformemente al presente paragrafo;</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 1, lettera n)</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>(...)</p> <p>n) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite conformemente al presente comma;</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera m)</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>m) le modalità di pagamento e di esecuzione;</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 1, lettera o)</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>(...)</p> <p>o) le modalità di pagamento e di esecuzione;</p>		



			(...)		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera n)</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>n) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione del mezzo di comunicazione a distanza, se addebitato;</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 1, lettera p)</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>(...)</p> <p>p) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione del mezzo di comunicazione a distanza, se addebitato;</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera o)</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>o) qualora fattori ambientali o sociali siano integrati nella strategia di investimento del servizio finanziario, eventuali obiettivi ambientali o sociali perseguiti dal servizio finanziario;</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 1, lettera q)</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>(...)</p> <p>q) se fattori ambientali o sociali sono integrati nella strategia di investimento del servizio finanziario, gli eventuali obiettivi ambientali o sociali perseguiti dal servizio finanziario stesso;</p> <p>(...)</p>		



	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera p)</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>p) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso e, se tale diritto esiste, la sua durata e le condizioni per esercitarlo, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare e alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 1, lettera r)</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>(...)</p> <p>r) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso e, se tale diritto esiste, la sua durata e le condizioni per esercitarlo, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare e alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio del suddetto diritto;</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera q)</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>q) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 1, lettera s)</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>(...)</p> <p>s) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;</p>		



			(...)		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera r)</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>r) eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di porre fine allo stesso prima della sua scadenza ovvero unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 1, lettera t)</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>(...)</p> <p>t) eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di risolvere lo stesso prima della sua scadenza ovvero recedere, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera s)</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>s) istruzioni pratiche e procedure per l'esercizio del diritto di recesso conformemente all'articolo 16 ter, paragrafo 1, comprendenti, tra l'altro, il numero di telefono del professionista e il suo indirizzo di posta elettronica o informazioni</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 1, lettera u)</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>(...)</p> <p>u) istruzioni pratiche e procedure per l'esercizio del diritto di recesso conformemente all'articolo 59-<i>octies</i>, commi 1, 2 e 4, comprendenti, tra l'altro, il proprio numero di telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica o</p>		



	relative ad altri mezzi di comunicazione rilevanti ai fini dell'invio della dichiarazione di recesso e, per i contratti di servizi finanziari conclusi mediante un'interfaccia online, informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzionalità di recesso di cui all'articolo 11 bis; (...)		informazioni relative ad altri mezzi di comunicazione rilevanti ai fini dell'invio della dichiarazione di recesso e, per i contratti di servizi finanziari conclusi mediante un'interfaccia online, informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all'articolo 54-bis; (...)		
	Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera t) Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori (...) t) qualsiasi clausola contrattuale che stabilisce la legislazione applicabile al contratto a distanza e/o il foro competente; (...)	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- <i>quater</i> , al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 1, lettera v) Art. 59- <i>quater</i> (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori) (...) v) qualsiasi clausola contrattuale che stabilisce la legislazione applicabile al contratto a distanza e/o il foro competente; (...)		
	Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera u) Articolo 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori (...)	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59- <i>quater</i> , al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 1, lettera z) Art. 59- <i>quater</i> (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)		



	<p>u) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il professionista, con l'accordo del consumatore, s'impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza;</p> <p>(...)</p>		<p>(...)</p> <p>z) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il professionista, con l'accordo del consumatore, s'impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza;</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera v)</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>v) se applicabile, la possibilità di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso cui sia assoggettato il professionista e le relative modalità di accesso;</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 1, lettera aa)</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>(...)</p> <p>aa) se applicabile, la possibilità di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso cui sia assoggettato il professionista e le relative modalità di accesso;</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 1, lettera w)</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 1, lettera bb)</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza</p>		



	<p>per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>w) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo, non contemplati dalle direttive 2014/49/UE e 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>(...)</p>		<p>per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>(...)</p> <p>bb) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 2</p> <p>(...)</p> <p>2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale requisiti linguistici relativi alle informazioni di cui al paragrafo 1 onde garantire che tali informazioni siano facilmente comprese dal consumatore.</p> <p>(...)</p>				<p>Esercizio dell'opzione non previsto dai criteri di delega. Opzione non esercitata.</p>
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 3</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>3. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della chiamata avviata dal</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quinquies</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quinquies</i>, comma 1</p> <p>Art. 59-<i>quinquies</i></p> <p>(Comunicazioni mediante telefonia vocale)</p> <p>1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della chiamata avviata dallo stesso professionista sono dichiarati in modo inequivocabile all'inizio di qualsiasi chiamata</p>		



	<p>professionista sono dichiarati in modo inequivocabile all'inizio di qualsiasi chiamata telefonica con il consumatore. Qualora la chiamata telefonica sia o possa essere registrata, il professionista ne informa altresì il consumatore.</p> <p>(...)</p>		<p>telefonica con il consumatore. Se tale chiamata telefonica è o può essere registrata, il professionista ne informa il consumatore.</p>		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 4</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>4. In deroga al paragrafo 1, in caso di comunicazioni mediante telefonia vocale di cui al paragrafo 3, se il consumatore accetta esplicitamente, il professionista può fornire solo le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), f), g), k) e p), prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza. In tal caso il professionista informa il consumatore della natura e della disponibilità delle altre informazioni di cui al paragrafo 1. Il professionista fornisce le altre informazioni di cui al paragrafo 1 su un supporto durevole immediatamente dopo la conclusione del contratto a distanza.</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quinquies</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quinquies</i>, comma 2</p> <p>Art. 59-<i>quinquies</i></p> <p>(Comunicazioni mediante telefonia vocale)</p> <p>(...)</p> <p>2. In deroga all'articolo 59-<i>quater</i>, comma 1, in caso di comunicazioni mediante telefonia vocale di cui al comma 1, se il consumatore accetta esplicitamente, il professionista può fornire solo le informazioni di cui all'articolo 59-<i>quater</i>, comma 1, lettere a), f), g), m) e r), prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza. In tal caso il professionista informa il consumatore della natura e della disponibilità delle altre informazioni di cui all'articolo 59-<i>quater</i>, comma 1. Il professionista fornisce le altre informazioni di cui all'articolo 59-<i>quater</i>, comma 1, su un supporto durevole immediatamente dopo la conclusione del contratto a distanza.</p>		



	(...)				
	<p>Direttiva 2011/83/UE, Articolo 16-bis, paragrafo 5</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>5. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza, gli Stati membri dispongono che il professionista invii al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto a distanza e sulla procedura da seguire per il recesso, conformemente all'articolo 16 ter. Tale promemoria è fornito al consumatore, su un supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto a distanza.</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 2</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>(...)</p> <p>2. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza, il professionista invia al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto a distanza e sulla procedura da seguire per il recesso, conformemente all'articolo 59-octies. Tale promemoria è fornito al consumatore, su un supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto a distanza.</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 6, comma 1</p> <p>Articolo 16 bis</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 3, primo periodo</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p>		



	<p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>6. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al consumatore su un supporto durevole e sono di facile lettura.</p> <p>(...)</p>	<p>settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>(...)</p> <p>3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al consumatore su un supporto durevole e sono di facile lettura.</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 6, comma 2</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>Su richiesta, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite ai consumatori con disabilità, compresi quelli con disabilità visive, in un formato adeguato e accessibile.</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 3, secondo periodo</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>3. (...) Su richiesta, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite ai consumatori con disabilità, compresi quelli con disabilità visive, in un formato adeguato e accessibile.</p> <p>(...)</p>		



	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 7, comma 1</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>7. Fatta eccezione per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), f), g), k) e p), il professionista è autorizzato a stratificare le informazioni ove siano fornite per via elettronica.</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 4, primo periodo</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>(...)</p> <p>4. Fatta eccezione per le informazioni di cui al comma 1, lettere a), f), g), m) e r), il professionista può stratificare le informazioni fornite per via elettronica.</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 7, comma 2</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>7. (...)</p> <p>Qualora le informazioni siano stratificate, deve essere possibile visualizzare, salvare e stampare le informazioni di cui al paragrafo 1 come un unico documento.</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 4, secondo periodo</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>4. (...) Se le informazioni sono stratificate, è sempre possibile visualizzare, salvare e stampare le informazioni di cui al comma 1 come un unico documento. (...)</p>		



	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 7, comma 3</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>7. (...)</p> <p>In tali casi, il professionista garantisce che al consumatore siano presentate tutte le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1 prima della conclusione del contratto a distanza.</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>quater</i>, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>quater</i>, comma 4, terzo periodo.</p> <p>Art. 59-<i>quater</i></p> <p>(Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori)</p> <p>4. (...) In tali casi, il professionista garantisce che al consumatore siano presentate tutte le informazioni precontrattuali di cui al comma 1 prima della conclusione del contratto a distanza.</p>		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 8</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>8. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui al presente articolo incombe al professionista.</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>sexies</i> al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>sexies</i></p> <p>Art. 59-<i>sexies</i></p> <p>(Onere della prova)</p> <p>1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 59-<i>quater</i> e 59-<i>quinquies</i>, nonché di quelli di cui all'articolo 59-<i>septies</i> ove applicabili, incombe sul professionista.</p>		



<p>Articolo 1, par. 1, n. 4)</p> <p>Inserimento dell'articolo 16-<i>bis</i> alla Direttiva 2011/83/UE</p>	<p>Articolo 16-<i>bis</i>, paragrafo 9</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>9. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di informazioni precontrattuali rispetto a quelle di cui al presente articolo, se tali disposizioni sono conformi al diritto dell'Unione.</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>septies</i> al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>septies</i>, comma 1</p> <p>Art. 59-<i>septies</i></p> <p>(Altre disposizioni in materia di informazioni precontrattuali)</p> <p>1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 59-quater e 59-quinquies, sono applicabili le disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.</p> <p>(...)</p>		<p>L'opzione contenuta nell'articolo 16-<i>bis</i>, paragrafo 9, della direttiva 2011/83/UE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, è stata esercitata con l'articolo 59-<i>septies</i>, comma 1.</p>
	<p>Articolo 16-<i>bis</i>, paragrafo 10, comma 1</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>(...)</p> <p>10. Qualora un altro atto dell'Unione che disciplina specifici servizi finanziari contenga norme sulle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme di tale altro atto dell'Unione,</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>septies</i> al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>septies</i>, comma 2, primo periodo.</p> <p>Art. 59-<i>septies</i></p> <p>(Altre disposizioni in materia di informazioni precontrattuali)</p> <p>(...)</p> <p>2. Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene norme sulle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto, a detti specifici servizi finanziari, si applicano soltanto le norme di tale</p>		



	<p>indipendentemente dal livello di dettaglio di tali norme, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione.</p> <p>(...)</p>		<p>atto dell'Unione europea, indipendentemente dal livello di dettaglio di tali norme, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea. (...)</p>		
	<p>Articolo 16-bis, paragrafo 10, comma 2</p> <p>Articolo 16 bis</p> <p>Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori</p> <p>10. (...)</p> <p>Qualora tale altro atto dell'Unione non contenga norme sulle informazioni relative al diritto di recesso, il professionista informa il consumatore dell'esistenza o della mancanza di tale diritto conformemente al paragrafo 1, lettera p).</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-septies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-septies, comma 2, secondo periodo.</p> <p>Art. 59-septies</p> <p>(Altre disposizioni in materia di informazioni precontrattuali)</p> <p>2. (...) Se tale atto dell'Unione europea diverso dalla citata direttiva non contiene norme sulle informazioni relative al diritto di recesso, il professionista informa il consumatore dell'esistenza o della mancanza di tale diritto conformemente all'articolo 59-quater, comma 1, lettera r).</p>		
	<p>Articolo 16-ter, paragrafo 1, comma 1</p> <p>Articolo 16 ter</p> <p>Articolo 16 ter Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari</p> <p>1. Gli Stati membri fanno in modo che il consumatore disponga di un periodo di 14 giorni di calendario per recedere da un contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-octies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-octies, comma 1</p> <p>Art. 59-octies</p> <p>(Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari)</p> <p>1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Il predetto termine è esteso a trenta giorni di calendario</p>		



	<p>Tale termine è esteso a 30 giorni di calendario per i contratti a distanza aventi per oggetto gli schemi pensionistici individuali.</p> <p>(...)</p>		<p>per i contratti a distanza aventi per oggetto le forme pensionistiche complementari individuali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, incluse le assicurazioni sulla vita.</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-ter, paragrafo 1, comma 2</p> <p>Articolo 16 ter</p> <p>Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari</p> <p>(...)</p> <p>Il periodo di recesso di cui al primo comma ha inizio:</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-octies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-octies, comma 2, alinea</p> <p>Art. 59-octies</p> <p>(Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari)</p> <p>(...)</p> <p>2. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre, alternativamente:</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-ter, paragrafo 1, comma 2, lettera a)</p> <p>Articolo 16 ter</p> <p>Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari</p> <p>(...)</p> <p>a) dal giorno della conclusione del contratto a distanza; o</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-octies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-octies, comma 2, lettera a)</p> <p>Art. 59-octies</p> <p>(Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari)</p> <p>(...)</p> <p>2. (...)</p> <p>a) dalla data della conclusione del contratto a distanza;</p> <p>(...)</p>		



	<p>Articolo 16-ter, paragrafo 1, comma 2, lettera b)</p> <p>Articolo 16 ter</p> <p>Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari</p> <p>(...)</p> <p>b) dal giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni conformemente all'articolo 16 bis, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma.</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>octies</i> al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>octies</i>, comma 2, lettera b)</p> <p>Art. 59-<i>octies</i></p> <p>(Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari)</p> <p>2. (...)</p> <p>b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni conformemente agli articoli 59-<i>quater</i>, 59-<i>quinquies</i> e 59-<i>septies</i>, se tale giorno è successivo a quello di conclusione del contratto.</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-ter, paragrafo 1, comma 3</p> <p>Articolo 16 ter</p> <p>Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari</p> <p>(...)</p> <p>Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 16 bis, il periodo di recesso scade in ogni caso dopo 12 mesi e 14 giorni dalla conclusione del contratto a distanza. Questa disposizione non si applica se il consumatore non è stato informato del suo diritto di recesso conformemente</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>octies</i> al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>octies</i>, comma 4</p> <p>Art. 59-<i>octies</i></p> <p>(Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari)</p> <p>(...)</p> <p>4. Se il consumatore non ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui agli articoli 59-<i>quater</i>, 59-<i>quinquies</i> e 59-<i>septies</i>, il termine di recesso scade in ogni caso dopo dodici mesi e quattordici giorni dalla conclusione del contratto a distanza. Questa disposizione non si applica se il consumatore non è stato informato del suo diritto di recesso</p>		



	all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera p). (...)		conformemente all'articolo 59-quater, comma 1, lettera r). (...)		
	Articolo 16-ter, paragrafo 2 Articolo 16 ter Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari (...) 2. Il diritto di recesso non si applica: (...)	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59-octies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-octies, comma 5, alinea Art. 59-octies (Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari) (...) 5. Il diritto di recesso non si applica: (...)		
	Articolo 16-ter, paragrafo 2, lettera a) Articolo 16 ter Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari 2. (...) a) ai servizi finanziari ai consumatori il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che potrebbero aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti: - operazioni di cambio, - strumenti del mercato monetario,	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento dell'articolo 59-octies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-octies, comma 5, lettera a) Art. 59-octies (Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari) 5. (...) a) ai servizi finanziari ai consumatori, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso,		



	<ul style="list-style-type: none"> - valori mobiliari, - quote di un organismo di investimento collettivo, - contratti a termine fermo (“futures”) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti, - contratti a termine su tassi di interesse (FRA), - contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (“equity swaps”), - opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse; <p>(...)</p>		<p>quali ad esempio i servizi riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) operazioni di cambio; 2) strumenti del mercato monetario; 3) valori mobiliari; 4) quote di un organismo di investimento collettivo; 5) contratti a termine fermo (<i>futures</i>) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti; 6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA); 7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (<i>equity swaps</i>); 8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse; <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-ter, paragrafo 2, lettera b)</p> <p>Articolo 16 ter</p> <p>Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-octies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-octies, comma 5, lettera b)</p> <p>Art. 59-octies</p> <p>(Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari)</p>		



	<p>2. (...)</p> <p>b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;</p> <p>(...)</p>		<p>5. (...)</p> <p>b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-ter, paragrafo 2, lettera c)</p> <p>Articolo 16 ter</p> <p>Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari</p> <p>2. (...)</p> <p>c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso.</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-octies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-octies, comma 5, lettera c)</p> <p>Art. 59-octies</p> <p>(Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari)</p> <p>5. (...)</p> <p>c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso.</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-ter, paragrafo 3</p> <p>Articolo 16 ter</p> <p>Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari</p> <p>(...)</p> <p>3. Si ritiene che il consumatore abbia esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso di cui al paragrafo 1 se ha inviato la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-octies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-octies, comma 6</p> <p>Art. 59-octies</p> <p>(Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari)</p> <p>(...)</p> <p>6. Il diritto di recesso si considera esercitato dal consumatore entro il termine di recesso previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 se la dichiarazione di recesso è trasmessa</p>		



	prima della scadenza di tale periodo. (...)		dallo stesso consumatore prima della scadenza del termine di recesso. (...)		
	<p>Articolo 16-ter, paragrafo 4</p> <p>Articolo 16 ter</p> <p>Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari</p> <p>(...)</p> <p>4. Se un servizio accessorio relativo al contratto di servizi finanziari a distanza è prestato dal professionista o da un terzo sulla base di un accordo tra tale terzo e il professionista, il consumatore non è vincolato dal contratto accessorio se esercita il suo diritto di recesso a norma del presente articolo. Qualora il consumatore scelga di porre fine al contratto accessorio, non gli è addebitato alcun costo.</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>octies</i> al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>octies</i>, comma 7</p> <p>Art. 59-<i>octies</i></p> <p>(Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari)</p> <p>(...)</p> <p>7. Se un servizio accessorio relativo al contratto di servizi finanziari a distanza è prestato dal professionista o da un terzo sulla base di un accordo tra il medesimo soggetto terzo e il professionista, il consumatore non è vincolato dal contratto accessorio se esercita il suo diritto di recesso a norma del presente articolo. Se il consumatore sceglie di risolvere il contratto accessorio, ovvero di recedere dal contratto accessorio, non gli è addebitato alcun costo.</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-ter, paragrafo 5</p> <p>Articolo 16 ter</p> <p>Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>octies</i> al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>octies</i>, comma 8</p> <p>Art. 59-<i>octies</i></p> <p>(Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari)</p>		



	<p>5. Il presente articolo lascia impregiudicata qualsivoglia disposizione della legislazione nazionale che stabilisce il periodo di tempo durante il quale l'esecuzione del contratto non può avere inizio.</p> <p>(...)</p>		<p>(...)</p> <p>8. Rimangono impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono il periodo di tempo durante il quale l'esecuzione del contratto non può avere inizio.</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-ter, paragrafo 6</p> <p>Articolo 16 ter</p> <p>Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari</p> <p>(...)</p> <p>6. Qualora un altro atto dell'Unione che disciplina specifici servizi finanziari contenga norme sul diritto di recesso, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme sul diritto di recesso di tale atto dell'Unione, salvo che sia diversamente disposto in tale atto. Qualora tale altro atto dell'Unione conferisca agli Stati membri il diritto di scegliere tra il diritto di recesso e un'alternativa, come un periodo di riflessione, solo le corrispondenti norme di tale atto dell'Unione si applicano a tali servizi finanziari specifici, salvo che sia diversamente disposto in tale altro atto dell'Unione.</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>octies</i> al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>octies</i>, comma 9</p> <p>Art. 59-<i>octies</i></p> <p>(Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari)</p> <p>(...)</p> <p>9. Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, recante disciplina di specifici servizi finanziari, contiene norme sul diritto di recesso, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme sul diritto di recesso di tale atto dell'Unione europea, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea. Se tale atto dell'Unione europea conferisce agli Stati membri il diritto di scegliere tra il diritto di recesso e un'alternativa, come un periodo di riflessione, solo le corrispondenti norme di tale atto dell'Unione europea si applicano a tali servizi finanziari specifici, salvo</p>		



			che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea.		
	<p>Articolo 16-ter, paragrafo 7</p> <p>Articolo 16 ter</p> <p>Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari</p> <p>(...)</p> <p>7. In deroga al presente articolo, gli Stati membri possono scegliere, per quanto riguarda il diritto di recesso o un periodo di riflessione, di applicare invece le disposizioni sottoelencate ai servizi finanziari seguenti:</p> <p>(...)</p>				Esercizio dell'opzione non previsto dai criteri di delega. Opzione non esercitata.
	<p>Articolo 16-ter, paragrafo 7, lettera a)</p> <p>Articolo 16 ter</p> <p>Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari</p> <p>7. (...)</p> <p>a) l'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [60] ai contratti di credito esentati dall'ambito di applicazione di tale direttiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della stessa; e</p> <p>(...)</p>				Esercizio dell'opzione non previsto dai criteri di delega. Opzione non esercitata.



	<p>Articolo 16-ter, paragrafo 7, lettera b)</p> <p>Articolo 16 ter</p> <p>Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari</p> <p>7. (...)</p> <p>b) gli articoli 26 e 27 della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio [61] ai contratti di credito esentati dall'ambito di applicazione di tale direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della stessa.</p>				Esercizio dell'opzione non previsto dai criteri di delega. Opzione non esercitata.
	<p>Articolo 16-quater, paragrafo 1</p> <p>Articolo 16 quater Pagamento del servizio prestato prima del recesso</p> <p>1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso a norma dell'articolo 16 ter può essere tenuto a pagare solo l'importo del servizio effettivamente prestato dal professionista conformemente al contratto a distanza. Il consumatore paga senza indebito ritardo tale servizio. L'importo non può:</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-novies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-novies, comma 1, alinea</p> <p>Art. 59-novies</p> <p><i>(Pagamento del servizio prestato prima del recesso)</i></p> <p>1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall'articolo 59-octies può essere tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal professionista conformemente al contratto a distanza. Il consumatore paga senza indebito ritardo tale servizio. L'importo non può:</p> <p>(...)</p>		



	<p>Articolo 16-<i>quater</i>, paragrafo 1, lettera a)</p> <p>Articolo 16 <i>quater</i> Pagamento del servizio prestato prima del recesso</p> <p>1. (...)</p> <p>a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già prestato in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>novies</i> al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>novies</i>, comma 1, lettera a)</p> <p>Art. 59-<i>novies</i></p> <p><i>(Pagamento del servizio prestato prima del recesso)</i></p> <p>1. (...)</p> <p>a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già prestato in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-<i>quater</i>, paragrafo 1, lettera b)</p> <p>Articolo 16 <i>quater</i> Pagamento del servizio prestato prima del recesso</p> <p>1. (...)</p> <p>b) essere tale da poter costituire una penale.</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>novies</i> al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>novies</i>, comma 1, lettera b)</p> <p>Art. 59-<i>novies</i></p> <p><i>(Pagamento del servizio prestato prima del recesso)</i></p> <p>1. (...)</p> <p>b) essere tale da poter costituire una penale.</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-<i>quater</i>, paragrafo 2</p> <p>Articolo 16 <i>quater</i> Pagamento del servizio prestato prima del recesso</p> <p>(...)</p> <p>2. Gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>novies</i> al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>novies</i>, comma 2</p> <p>Art. 59-<i>novies</i></p> <p><i>(Pagamento del servizio prestato prima del recesso)</i></p> <p>(...)</p>		<p>L'opzione prevista dall'articolo 16-<i>quater</i>, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, è stata esercitata con l'articolo 59-<i>novies</i>, comma 2.</p>



	importo allorché recedono da un contratto di assicurazione. (...)		2. Il consumatore non è tenuto a pagare alcun importo se recede da un contratto di assicurazione. (...)		
	<p>Articolo 16-quater, paragrafo 3</p> <p>Articolo 16 quater Pagamento del servizio prestato prima del recesso</p> <p>(...)</p> <p>3. Il professionista non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al paragrafo 1 del presente articolo se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto, in conformità dell'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera p). Tuttavia, il professionista non può esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di recesso di cui all'articolo 16 ter, paragrafo 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-novies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-novies, comma 3</p> <p>Art. 59-novies</p> <p><i>(Pagamento del servizio prestato prima del recesso)</i></p> <p>(...)</p> <p>3. Il professionista non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto, in conformità all'articolo 59-quater, comma 1, lettera r). Egli non può, comunque, esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del termine di esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 59-octies, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-quater, paragrafo 4</p> <p>Articolo 16 quater Pagamento del servizio prestato prima del recesso</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-novies al decreto legislativo 6</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-novies, comma 4</p> <p>Art. 59-novies</p>		



	<p>4. Il professionista è tenuto a rimborsare al consumatore, quanto prima e al più tardi entro 30 giorni di calendario dalla data in cui il professionista riceve la comunicazione di recesso, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al paragrafo 1.</p> <p>(...)</p>	<p>settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p><i>(Pagamento del servizio prestato prima del recesso)</i></p> <p>(...)</p> <p>4. Il professionista è tenuto a rimborsare al consumatore, quanto prima e non oltre trenta giorni di calendario dalla data in cui il professionista riceve la comunicazione di recesso, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1.</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-quater, paragrafo 5</p> <p>Articolo 16 quater Pagamento del servizio prestato prima del recesso</p> <p>(...)</p> <p>5. Il consumatore restituisce al professionista, quanto prima e al più tardi entro 30 giorni di calendario dalla data in cui recede dal contratto, qualsiasi importo abbia ricevuto dal professionista.</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-novies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-novies, comma 5</p> <p>Art. 59-novies</p> <p><i>(Pagamento del servizio prestato prima del recesso)</i></p> <p>(...)</p> <p>5. Il consumatore restituisce al professionista, quanto prima e non oltre trenta giorni di calendario dalla data in cui recede dal contratto, qualsiasi importo abbia ricevuto dal professionista.</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-quinquies, paragrafo 1</p> <p>Articolo 16 quinquies Spiegazioni adeguate</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-decies al decreto legislativo 6</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-decies, comma 1, alinea</p> <p>Art. 59-decies</p>		



	<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti siano tenuti a fornire al consumatore spiegazioni adeguate sui contratti di servizi finanziari proposti per consentirgli di valutare se il contratto e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Tali spiegazioni sono fornite al consumatore gratuitamente e anteriormente alla conclusione del contratto. Le spiegazioni comprendono gli elementi seguenti:</p> <p>(...)</p>	<p>settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>(Chiarimenti adeguati)</p> <p>1. Prima della conclusione del contratto, i professionisti offrono al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di servizi finanziari proposti per consentirgli di valutare se il contratto e i servizi accessori proposti sono adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Tali chiarimenti sono forniti al consumatore gratuitamente e hanno ad oggetto almeno:</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-quinquies paragrafo 1, lettera a)</p> <p>Articolo 16 quinquies Spiegazioni adeguate</p> <p>1. (...)</p> <p>a) le informazioni precontrattuali richieste;</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>decies</i> al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>decies</i>, comma 1, lettera a)</p> <p>Art. 59-<i>decies</i> (Chiarimenti adeguati)</p> <p>1. (...)</p> <p>a) le informazioni precontrattuali obbligatorie;</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-quinquies paragrafo 1, lettera b)</p> <p>Articolo 16 quinquies Spiegazioni adeguate</p> <p>1. (...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>decies</i> al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>decies</i>, comma 1, lettera b)</p> <p>Art. 59-<i>decies</i> (Chiarimenti adeguati)</p> <p>1. (...)</p>		



	<p>b) le caratteristiche essenziali del contratto proposto, compresi gli eventuali servizi accessori;</p> <p>(...)</p>		<p>b) le caratteristiche essenziali del contratto proposto, compresi gli eventuali servizi accessori;</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-quinquies paragrafo 1, lettera c)</p> <p>Articolo 16 quinquies Spiegazioni adeguate</p> <p>1. (...)</p> <p>c) gli effetti specifici che il contratto proposto può avere sul consumatore, incluse, se del caso, le conseguenze del mancato pagamento o di ritardi di pagamento da parte del consumatore.</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>decies</i> al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>decies</i>, comma 1, lettera c)</p> <p>Art. 59-<i>decies</i> (Chiarimenti adeguati)</p> <p>1. (...)</p> <p>c) gli effetti specifici che il contratto proposto può avere sul consumatore, incluse, se del caso, le conseguenze del mancato pagamento o di ritardi di pagamento da parte del consumatore.</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-quinquies paragrafo 2</p> <p>Articolo 16 quinquies Spiegazioni adeguate</p> <p>(...)</p> <p>2. Gli Stati membri possono precisare le modalità e la portata della comunicazione delle spiegazioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata in base al contesto nel quale il servizio finanziario è offerto, al</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>decies</i> al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>decies</i>, comma 2</p> <p>Art. 59-<i>decies</i> (Chiarimenti adeguati)</p> <p>(...)</p> <p>2. Le disposizioni della normativa di settore che disciplinano l'offerta del servizio o del prodotto interessato specificano le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire ai sensi del presente articolo anche in base al contesto nel quale il servizio finanziario è offerto, al destinatario</p>		<p>L'opzione prevista dall'articolo 16-<i>quinquies</i>, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, è esercitata con l'articolo 59-<i>decies</i>, comma 2.</p>



	destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto. (...)		e alla natura del servizio finanziario offerto. (...)		
	<p>Articolo 16-quinquies paragrafo 3</p> <p>Articolo 16 quinquies Spiegazioni adeguate (...)</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il professionista utilizzi strumenti online, il consumatore abbia il diritto di chiedere e ottenere l'intervento umano nella stessa lingua utilizzata per le informazioni precontrattuali fornite in conformità dell'articolo 16 bis, paragrafo 1, nella fase precontrattuale e, in casi giustificati, dopo la conclusione del contratto a distanza. (...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>decies</i> al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>decies</i>, comma 3</p> <p>Art. 59-<i>decies</i> (Chiarimenti adeguati)</p> <p>(...)</p> <p>3. Se il professionista utilizza strumenti online, il consumatore ha il diritto di chiedere e ottenere l'intervento umano nella stessa lingua utilizzata per le informazioni precontrattuali fornite in conformità dell'articolo 59-<i>quater</i>, comma 1, nella fase precontrattuale e, in casi giustificati, dopo la conclusione del contratto a distanza. Per casi giustificati si intendono, a titolo esemplificativo, il rinnovo di un contratto, gravi difficoltà per il consumatore o la necessità di ulteriori spiegazioni in merito alle condizioni contrattuali. (...)</p>		
	<p>Articolo 16-quinquies paragrafo 4</p> <p>Articolo 16 quinquies Spiegazioni adeguate (...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>decies</i> al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>decies</i>, comma 4</p> <p>Art. 59-<i>decies</i> (Chiarimenti adeguati)</p>		



	<p>4. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi relativi alle spiegazioni adeguate di cui al presente articolo incombe al professionista.</p> <p>(...)</p>		<p>(...)</p> <p>4. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi relativi ai chiarimenti adeguati di cui al presente articolo incombe sul professionista.</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-quinquies paragrafo 5</p> <p>Articolo 16 quinquies Spiegazioni adeguate</p> <p>(...)</p> <p>5. Qualora un altro atto dell'Unione che disciplina specifici servizi finanziari contenga norme sulle spiegazioni adeguate da fornire al consumatore, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme sulle spiegazioni adeguate di tale atto dell'Unione, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione.</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-<i>decies</i> al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>decies</i>, comma 5</p> <p><i>Art. 59-<i>decies</i></i> (Chiarimenti adeguati)</p> <p>(...)</p> <p>5. Se un atto dell'Unione europea diverso dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, recante la disciplina di specifici servizi finanziari, contiene norme sui chiarimenti adeguati da fornire al consumatore, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme di tale atto dell'Unione europea, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell'Unione europea.</p> <p>(...)</p>		
	<p>Articolo 16-sexies, paragrafo 1</p> <p>Articolo 16 sexies</p> <p>Protezione supplementare relativa alle interfacce online</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento degli articoli 59-<i>undecies</i> e 59-<i>duodecies</i> al decreto legislativo 6 settembre</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>undecies</i>, comma 1, alinea</p> <p><i>Art. 59-<i>undecies</i></i></p>		



	<p>1. Fatti salvi la direttiva 2005/29/CE e il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri provvedono affinché i professionisti, nel concludere i contratti di servizi finanziari a distanza, non progettino, organizzino o gestiscano le loro interfacce online, quali definite all'articolo 3, lettera m), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, in modo da indurre in errore o manipolare i consumatori che sono destinatari del servizio o altrimenti distorcere o compromettere la loro capacità di prendere decisioni libere e informate. In particolare, gli Stati membri adottano misure che, conformemente al diritto dell'Unione, riguardano almeno una delle seguenti pratiche utilizzate dai professionisti:</p> <p>(...)</p>	<p>2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p><i>(Protezione supplementare relativa alle interfacce online)</i></p> <p>1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 27- <i>quater</i>, le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il professionista adotta procedure interne volte a evitare che la struttura e le funzionalità delle interfacce <i>online</i> usate per la conclusione di contratti di servizi finanziari a distanza siano progettate, organizzate e gestite in modo da indurre in errore o manipolare i consumatori che sono destinatari del servizio o altrimenti distorcere o compromettere la loro capacità di prendere decisioni libere e informate. Le procedure interne assicurano in particolare che le interfacce <i>online</i>:</p> <p>(...)</p> <p><i>Art. 59-duodecies</i></p> <p><i>(Esercizio dei poteri di vigilanza)</i></p> <p>1. Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche d'ufficio, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.</p>		
--	--	--	---	--	--



			2. Restano ferme le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del presente codice e del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, nonché le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza di settore.		
	<p>Articolo 16-sexies, paragrafo 1, lettera a)</p> <p>Articolo 16 sexies</p> <p>Protezione supplementare relativa alle interfacce online</p> <p>1. (...)</p> <p>a) attribuire maggiore rilevanza a talune scelte nel chiedere ai consumatori che sono destinatari del loro servizio di prendere una decisione;</p> <p>(...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento degli articoli 59-<i>undecies</i> e 59-<i>duodecies</i> al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>undecies</i>, comma 1, lettera a)</p> <p>Art. 59-<i>undecies</i></p> <p>(Protezione supplementare relativa alle interfacce online)</p> <p>1. (...)</p> <p>a) non attribuiscono maggiore rilevanza a talune scelte nel chiedere ai consumatori che sono destinatari del loro servizio di prendere una decisione;</p>		
	<p>Articolo 16-sexies, paragrafo 1, lettera b)</p> <p>Articolo 16 sexies</p> <p>Protezione supplementare relativa alle interfacce online</p> <p>1. (...)</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento degli articoli 59-<i>undecies</i> e 59-<i>duodecies</i> al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>undecies</i>, comma 1, lettera b)</p> <p>Art. 59-<i>undecies</i></p> <p>(Protezione supplementare relativa alle interfacce online)</p> <p>1. (...)</p>		



	b) chiedere ripetutamente che i consumatori che sono destinatari del servizio effettuino una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, specialmente presentando pop-up che interferiscono con l'esperienza dell'utente; oppure (...)		b) non chiedono ripetutamente che i consumatori che sono destinatari del servizio effettuino una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, specialmente presentando <i>pop-up</i> che interferiscono con l'esperienza dell'utente; (...)		
	Articolo 16-sexies, paragrafo 1, lettera c) Articolo 16 sexies Protezione supplementare relativa alle interfacce online 1. (...) c) rendere la procedura di recesso da un servizio più difficile della procedura di sottoscrizione dello stesso. (...)	Articolo 1, comma 1, lettera e) Inserimento degli articoli 59- <i>undecies</i> e 59- <i>duodecies</i> al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-<i>undecies</i>, comma 1, lettera c) Art. 59- <i>undecies</i> (Protezione supplementare relativa alle interfacce online) 1. (...) c) non rendono la procedura di recesso da un servizio più difficile della procedura di sottoscrizione dello stesso.		
	Articolo 16-sexies, paragrafo 2 Articolo 16 sexies Protezione supplementare relativa alle interfacce online (...) 2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose per quanto riguarda i requisiti per i professionisti di cui al paragrafo 1, se le disposizioni sono conformi al diritto dell'Unione.				Esercizio dell'opzione non previsto dai criteri di delega. Opzione non esercitata.



<p>Articolo 1, par. 5</p> <p>Inserimento del paragrafo 6 all'articolo 24 della Direttiva 2011/83/UE</p>	<p>all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:</p> <p>“6. Per quanto riguarda le violazioni delle misure adottate a norma delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 ter, applicabili ai contratti a distanza di servizi finanziari ai consumatori, laddove debbano essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri fanno in modo che esse includano la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie attraverso un procedimento amministrativo o di avviare un procedimento giudiziario per la loro irrogazione, o entrambi.”;</p>	<p>Articolo 1, comma 1, lettera e)</p> <p>Inserimento dell'articolo 59-terdecies al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)</p>	<p>Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Art. 59-terdecies, comma 6</p> <p>(...)</p> <p>6. Alle violazioni della presente sezione rilevanti ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, le autorità dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 2. Ai procedimenti sanzionatori di competenza delle suddette autorità nazionali si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 salvo che le disposizioni speciali della normativa di settore, anche in relazione alla competenza giurisdizionale, prevedano diversamente.</p> <p>(...)</p>		
<p>Articolo 1, par. 6</p> <p>Sostituzione del paragrafo 1 all'articolo 29 della Direttiva 2011/83/UE</p>	<p>all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Qualora uno Stato membro si avvalga di una delle opzioni normative di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafi 7 e 8, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafi 1 bis e 3, all'articolo 16, secondo e terzo comma, all'articolo 16 bis, paragrafi 2 e 9,</p>	<p>Articolo 4, comma 2</p>	<p>ART. 4</p> <p><i>(Disposizioni transitorie e finali)</i></p> <p>(...)</p> <p>2. Il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> informa la Commissione europea entro il 19 dicembre 2025 o, al più tardi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni adottate ai sensi degli articoli 59-septies, comma 1, 59-</p>		



	all'articolo 16 ter, paragrafo 7 e all'articolo 16 sexies, ne informa la Commissione entro il 19 dicembre 2025, comunicandole altresì le eventuali successive modifiche.»;		<i>novies</i> , comma 2, e <i>59-decies</i> , comma 2, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in attuazione delle opzioni normative previste rispettivamente agli articoli 16- <i>bis</i> , paragrafo 9, 16- <i>quater</i> , paragrafo 2, e 16- <i>quinqies</i> , paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023.		
Articolo 1, par. 7 Modifica dell'allegato I alla Direttiva 2011/83/UE	l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva. Direttiva 2011/83/UE, Allegato I, parte «A. Istruzioni tipo sul recesso», sezione «Istruzioni per la compilazione», istruzione 3 Allegato I Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso (...) [3] Se si è tenuti a fornire una funzionalità per consentire al consumatore di recedere dal	Articolo 1, comma 1, lettera g) Sostituzione dell'Allegato I, parte A, paragrafo «Istruzioni per la compilazione», numero 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), Allegato I, parte A, paragrafo «Istruzioni per la compilazione», numero 3 (...) [3.] Se Lei dà al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente le informazioni relative al recesso dal contratto sul Suo sito web, inserire quanto segue: «Può anche compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul nostro sito web [inserire l'indirizzo]. Nel caso scegliesse detta opzione, Le trasmetteremo senza indugio una		



	<p>contratto concluso online, inserire quanto segue: “E' inoltre possibile esercitare il diritto di recesso online su [inserire l'indirizzo Internet o un'altra spiegazione adeguata in merito a dove è disponibile la funzionalità di recesso]. Se si utilizza questa funzionalità online, trasmetteremo senza indebito ritardo un avviso di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio tramite posta elettronica), compresi il suo contenuto e la data e l'ora della sua trasmissione.”. Se si dà al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente le informazioni relative al suo recesso dal contratto sul proprio sito web, inserire quanto segue: “Il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione si possono anche compilare e inviare elettronicamente sul nostro sito web [inserire l'indirizzo]. Nel caso si scelga detta opzione, trasmetteremo senza ritardo una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio tramite posta elettronica).”</p> <p>(...)</p>		<p>conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio per posta elettronica).</p> <p>Se si è tenuti a fornire una funzione per consentire al consumatore di recedere dal contratto concluso online, inserire quanto segue: “È inoltre possibile esercitare il diritto di recesso online su [inserire l'indirizzo Internet o un'altra spiegazione adeguata in merito a dove è disponibile la funzione di recesso]. Se si utilizza questa funzione online, trasmetteremo senza indebito ritardo un avviso di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio tramite posta elettronica), compresi il suo contenuto e la data e l'ora della sua trasmissione.”. Se si dà al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente le informazioni relative al suo recesso dal contratto sul proprio sito web, inserire quanto segue: “Il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione si possono anche compilare e inviare elettronicamente sul nostro sito web [inserire l'indirizzo]. Nel caso si scelga detta opzione, trasmetteremo senza ritardo una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole</p>	
--	--	--	---	--



			(ad esempio tramite posta elettronica).”.		
			(...)		
Articolo 2 Recepimento e riesame					
Articolo 2, par. 1, comma 1	1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 19 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. (...)				Non richiede specifica attuazione.
Articolo 2, par. 1, comma 2	1. (...) Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 giugno 2026.	Articolo 4, comma 1	ART. 4 <i>(Disposizioni transitorie e finali)</i> 1. Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data. (...)		
Articolo 2, par. 1, comma 3	1. (...) Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative,				Non richiede specifica attuazione.



	regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.				
Articolo 2, par. 2 Comunicazione alla Commissione delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.	(...) 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. (...)				Non richiede specifica attuazione.



<p>Articolo 2, par. 3</p> <p>Presentazione al Consiglio, da parte della Commissione, di una relazione sull'applicazione della presente direttiva</p>	<p>(...)</p> <p>3. Entro il 31 luglio 2030, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, compresa la funzionalità di recesso. Tale relazione comprende una valutazione del funzionamento del mercato unico dei contratti di servizi finanziari conclusi a distanza nell'Unione e dell'impatto della presente direttiva sulle normative dell'Unione pertinenti.</p>				<p>Non richiede specifica attuazione.</p>
<p>Articolo 3, comma 1</p> <p>Abrogazione della direttiva 2002/65/CE</p>	<p>La direttiva 2002/65/CE è abrogata a decorrere dal 19 giugno 2026.</p>				<p>Non richiede specifica attuazione.</p>
<p>Articolo 3, comma 2</p> <p>Riferimenti alla direttiva 2002/65/CE</p>	<p>(...)</p> <p>I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla presente direttiva, e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato della presente direttiva.</p>				<p>Non richiede specifica attuazione.</p>



Articolo 4 Entrata in vigore	La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.				Non richiede specifica attuazione.
Articolo 5 Destinatari	Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.				Non richiede specifica attuazione.
Allegato I	A. Istruzioni tipo sul recesso	Vedi <i>sub</i> articolo 1, comma 1, lettera g)			
Allegato II	Tavola di concordanza				

(Bianco: Articoli/paragrafi il cui recepimento è richiesto)

(Giallo: Articoli/paragrafi il cui recepimento è facoltativo; se uno SM decide di recepire tali disposizioni (spesso esenzioni o misure volontarie), gli Stati membri devono assicurare il corretto recepimento.)

(Blu: Articoli/paragrafi il cui recepimento non è richiesto)

*Questo intende essere un modello generale adattabile alla direttiva interessata e alle sue specifiche esigenze. Le categorie possono rimanere vuote se non applicabili (per esempio le colonne “disposizioni” se gli articoli/paragrafi sono stati già sufficientemente citati). Questa tabella può anche essere completata/sostituita con altri documenti esplicativi. Possono essere prodotti più di una tabella o di un documento esplicativo. Gli orientamenti espressi in questa guida, inclusi i colori, riflettono solo l’interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudicano alcuna azione o posizione della Commissione sulla materia. Le informazioni fornite non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla completezza o conformità delle misure nazionali di recepimento, né la loro idoneità a soddisfare i requisiti di certezza giuridica imposti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale è la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto UE

** Questa colonna dovrebbe includere le misure pre-vigenti la direttiva o le misure generali, che servono a incorporare la direttiva nella legislazione nazionale e che potrebbero avere un impatto sul suo recepimento. In questo caso, deve essere chiaramente spiegato il rapporto di tali misure con le disposizioni della direttiva.

